

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE PRIMA CIVILE – SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Ali	Presidente	
dott.ssa Nicoletta Rusconi	Giudice	Relatore
dott.ssa Maddalena Vetta	Giudice	

sul ricorso iscritto al n. r.g. 6/2018

PRESENTATO DA

in persona del Curatore

rappresentata e difesa dall'

RICORRENTE

CONTRO

e i suoi soci illimitatamente responsabili

RESISTENTE

per la risoluzione del concordato preventivo presentato da
omologato con decreto del Tribunale di Siracusa

in data 12.11.2019;

udita la relazione del giudice designato,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 1.1.2022, ritualmente notificato alla società in concordato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, il Fallimento della chiedeva dichiararsi la risoluzione del concordato preventivo della

dichiararsi in ogni caso il fallimento della suindicata società, nonché disporsi, con decreto *inaudita altera parte*, il sequestro dei beni della e dei suoi soci illimitatamente responsabili nonché dei crediti e comunque di tutte le somme dovute e debende alla ed ai suoi soci illimitatamente responsabili e



il sequestro di tutti i conti correnti, i rapporti bancari e le somme di cui sono titolari la _____ e i suoi soci illimitatamente responsabili.

A corredo di tale istanza, la ricorrente, premettendo di essere creditrice della _____ deduceva che, a seguito del fallimento della _____ società che conduceva in affitto 6 unità negoziali di proprietà della _____ la capacità della proponente di eseguire il concordato preventivo entro il termine del 31.12.2023 era venuta ormai meno.

In particolare, evidenziava che la proposta di concordato omologata prevedeva la continuità aziendale c.d. indiretta fino al 31.12.2022 (mediante il citato contratto di affitto di rami di azienda alla _____) e la liquidazione di tutti i beni immobili, mobili e crediti di proprietà della società, nonché dei suindicati rami aziendali, ripartendo ai creditori i ricavi netti di tale liquidazione, ivi compresi quelli derivanti dalla prosecuzione indiretta dell'attività e dalla locazione degli immobili per tutto il periodo di svolgimento del piano concordatario e sino al momento della cessione. Il valore dell'attivo attestato nella proposta era di euro 12.588.912,87, tramite il quale sarebbero dovuti essere soddisfatti i creditori privilegiati al 100% e i chirografari al 63,14% (per un passivo non falcidiato di 14.162.452,89).

A seguito del recesso da parte della Curatela dal contratto di affitto di azienda e del mancato pagamento dei canoni di affitto dei rami aziendali e degli immobili maturati sino ad oggi (pari ad euro 1.370.473,22 al 31.10.2021), tuttavia, secondo la prospettazione del ricorrente, sarebbero venute meno risorse per circa due milioni e 800mila euro, somme che dunque avrebbero impedito anche in prospettiva futura il soddisfacimento dei creditori chirografari, con conseguente sussistenza di grave inadempimento ex art. 186 l.fall. da parte della _____

Sosteneva, inoltre, che sussistevano i presupposti anche per la dichiarazione di fallimento della _____ essendo il suo attivo ormai inferiore al passivo da soddisfare.

Chiedeva infine emettersi misura cautelare a carico della società e dei soci illimitatamente responsabili, sussistendo il pericolo di aggravamento del dissesto nelle more del procedimento, essendo stato già accertato che due dei soci si sarebbero spogliati di tutti i propri beni e che era stata avviata dalla Procura di Siracusa un'indagine a carico dei soci stessi per essersi questi appropriati di merci e denaro provenienti dai supermercati dati in affitto alla _____

Con ricorso depositato in data 7.1.2022, riunito al presente, la Procura della Repubblica in sede formulava istanza di fallimento omisso medio della General Market, affermando la sussistenza di uno stato di insolvenza in capo alla debitrice. Con memoria del 13.1.2022, si costituiva in giudizio la _____ contestando l'avversa istanza e chiedendone il rigetto perché inammissibile ed infondata.

La resistente, preliminarmente, rilevava l'inammissibilità del ricorso promosso dalla Curatela per non essere quest'ultima creditrice della resistente, dovendosi ritenere compensato il credito vantato dalla ricorrente con il maggior controcredito da riconoscersi a favore della _____ stessa.



Contestava, inoltre, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione ante tempus del concordato, rilevando come non solo i tempi di adempimento del concordato non fossero del tutto trascorsi, ma che le risorse ancora ritraibili dall'esecuzione dello stesso fossero da considerarsi ampiamente sufficienti per il soddisfacimento dei creditori così come da proposta.

Escludeva infine l'esistenza di uno stato di insolvenza in capo alla resistente, sia derivante da debiti pregressi che con riguardo a debiti sorti post concordato (peraltro dichiarati inesistenti).

Quanto alle misure cautelari, da ultimo, contestava la sussistenza dei presupposti per l'emanazione delle stesse, rilevando come il patrimonio della fosse sottoposto alla vigilanza del Commissario Giudiziale e del Tribunale e dunque non passibile di distrazione e che le vicende inerenti le merci sottratte alla non potessero considerarsi rilevanti in questa sede non trattandosi di beni facenti parte dell'attivo concordatario.

Con decreto del 14.1.2022, il Tribunale rigettava la richiesta di provvedimento cautelare e fissava l'udienza di comparizione delle parti.

All'udienza del 24.2.2022, le parti si riportavano alle proprie note difensive autorizzate ed insistevano nelle proprie richieste.

Le domande formulate dal e dalla Procura in sede sono fondate e devono trovare accoglimento.

Preliminarmente, avendo la Curatela ricorrente formulato istanza di risoluzione del concordato, il Tribunale ritiene di dover vagliare la fondatezza di tale richiesta, in quanto, pur essendo ammissibile una dichiarazione di fallimento c.d. *omisso medio* (in questo senso, da ultimo, S.U. sentenza n. 4696 del 14/02/2022), l'eventuale risoluzione dell'accordo concordatario assume importanti riflessi con riguardo al passivo rilevante per la valutazione dello stato di insolvenza in sede prefallimentare.

Con riguardo alla domanda di risoluzione del concordato, in primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla per mancanza di legittimazione attiva del

Sostiene la resistente che il Fallimento non avrebbe potuto proporre domanda di risoluzione del concordato per non essere creditrice della alla luce della compensazione da effettuarsi tra i crediti della stessa e quelli vantati attualmente dalla per canoni di affitto scaduti e non pagati, di entità superiore.

In particolare, secondo la resistente, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere il fallimento un proprio creditore per intervenuta rinuncia alla compensazione da parte della in quanto *“perché la già debitrice della potesse, alla data di presentazione della domanda di concordato, rinunciare alla prescrizione (anche implicitamente) era indispensabile che il credito nei confronti della fosse venuto ad esistenza e fosse esigibile. Non può infatti rinunciarsi ad un meccanismo estintivo*



dell'obbligazione che opera automaticamente per la coesistenza tra debiti e crediti quanto il credito non è neanche sorto."

Tale tesi non può ritenersi condivisibile.

Invero, anche a volersi escludere l'intervenuta rinuncia tacita alla compensazione dei crediti effettuata con la proposta concordataria (dove debiti e crediti preesistenti verso la effettivamente erano compensati, mentre crediti futuri erano indicati separatamente ed inseriti nel conteggio dell'attivo concordatario, circostanza che, a parere del Collegio, indicava la volontà della di non compensare tali poste con quelle passive già esistenti come condizione del concordato), non può non rilevarsi come proprio la diversa origine temporale dei crediti affermata da parte resistente impedirebbe in questo momento la compensazione tra gli stessi.

Come noto, infatti, il creditore non può eccepire la compensazione tra un credito anteriore al concordato preventivo ed uno sorto nel corso dello stesso, poiché gli effetti preclusivi conseguenti ai limiti temporali dell'applicazione dell'art. 56 l. fall. decorrono dall'inizio della procedura (così ex multis Cassazione civile, sez. III, 20/01/2015, n. 825).

Pertanto, anche a voler escludere un'intervenuta rinuncia tacita alla compensazione, la medesima non può essere eccepita in questa fase per violazione dell'art. 56 l.fall., applicabile anche alla procedura di concordato preventivo alla luce del richiamo contenuto nell'art. 169 l.fall..

Ne discende la legittimazione attiva del Fallimento ricorrente alla proposizione della domanda di risoluzione del concordato in qualità di creditrice dello stesso.

Nel merito, il ricorso è fondato.

In primo luogo, come da consolidata giurisprudenza, deve ritenersi astrattamente ammissibile la proposizione di un'istanza di risoluzione prima della scadenza dei termini fissati per l'adempimento dell'accordo concordatario.

L'indirizzo giurisprudenziale, confermato anche in sede di legittimità (v. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 7942 del 31/03/2010), sulla scorta della precedente normativa, ammetteva che il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori potesse essere risolto per inadempimento, con la conseguente apertura della procedura fallimentare, anche prima della liquidazione di tutti i beni, quando fosse emerso che esso era venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla vendita dei beni si sarebbero rivelate insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati.

Orbene, ritiene il Collegio che detto principio possa estendersi anche al concordato preventivo liquidatorio, come quello presente nel caso di specie, attesa la medesimezza della *ratio* che individua la funzione di tale procedura concorsuale minore nel soddisfacimento non irrisorio dei creditori chirografari, di talchè, se emerge l'impossibilità di addivenire a detta soddisfazione anche prima del termine fissato per l'esecuzione del piano, nulla osta alla possibilità di pronunciarne la risoluzione per inadempimento.



Nel caso di specie, l'impossibilità di soddisfare i creditori chirografari è da ritenersi ormai certa.

L'originaria proposta concordataria prevedeva, invero, la liquidazione di tutti i beni immobili, mobili e crediti intestati alla società, nonché la cessione dei rami aziendali a seguito di prosecuzione indiretta dell'attività sino al 31.12.2022 e con destinazione ai creditori anche dei ricavi netti di tale affitto.

In particolare, secondo quanto previsto nel piano, la debitrice avrebbe dovuto garantire la continuazione indiretta dell'attività aziendale da parte della

in forza del contratto di affitto d'azienda, con attribuzione ai creditori del netto ricavato dagli affitti (di immobili e punti vendita), e la dismissione di tutti gli assets patrimoniali della in liquidazione, provvedendo:

a) alla vendita immediata, antecedente all'omologa della proposta di concordato e successivamente al provvedimento di ammissione, del ramo aziendali di ;

b) alla vendita immediata, a seguito dell'omologa della proposta di concordato, del lotto di terreno edificabile, sito in c.da palazzo esteso per mq 1.000;

c) al recupero di tutti i crediti con l'avvio immediato (entro 60 giorni dall'omologa) delle procedure stragiudiziali e amministrative di recupero dei crediti e - in caso di mancato adempimento spontaneo al pagamento entro 1 anno dall'omologa - con l'avvio di azioni giudiziarie finalizzate al recupero delle somme dovute;

d) alla cessione di tutti i restanti beni immobili e rami aziendali in proprietà della proponente, con efficacia delle cessioni, alla scadenza del contratto di affitto di azienda.

Inoltre, il piano prevedeva due ipotesi alternative di liquidazione, a seconda del raggiungimento da parte della di una determinata misura dei ricavi da continuazione indiretta (a cui erano percentualmente collegati i canoni di affitto dei rami di azienda):

Ipotesi A - In caso di raggiungimento dei ricavi attesi dalla prosecuzione indiretta dell'attività aziendale e, dunque, di attivo recuperato dal pagamento (al netto delle spese di gestione indiretta) degli affitti di azienda e degli affitti degli immobili, nella misura pari o superiore all'80% del valore stimato per gli anni 2018- 2020, il concordato prevedeva la cessione dei beni immobili con efficacia successiva al 31 dicembre 2022;

Ipotesi B - In caso di mancato raggiungimento dei ricavi attesi dalla prosecuzione indiretta dell'attività aziendale e, dunque, di attivo recuperato dal pagamento (al netto delle spese di gestione indiretta) degli affitti di azienda e degli affitti degli immobili, nella misura pari o superiore all'80% del valore asseverato per gli anni 2018-2020, il concordato prevede la cessione immediata dell'immobile sito in e la vendita successiva dei restanti immobili nelle forme e nei tempi previsti dalla superiore Ipotesi A degli altri immobili. La verifica del



mancato raggiungimento dei ricavi attesi era stata rimessa alla verifica degli organi della procedura a decorrere dal 01.01.2021 con procedura da perfezionarsi entro il termine del 31.01.2021.

Alla luce di quanto sopra, l'attivo concordatario era stato così ipotizzato:

TABELLA RIEPILOGATIVA ATTIVO	Valore proposta	Valore asseverato
Descrizione attivo		
Beni immobili	€ 9.762.325,00	€ 7.809.860,00
Immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
Immobilizzazioni finanziarie	€ 433,69	€ 433,69
Disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00
Giacenze di Magazzino	€ 0,00	€ 0,00
Crediti	€ 689.366,18	€ 444.309,97
Rami aziendali	€ 3.079.615,00	€ 2.617.672,75
Ricavo netto fitti azienda e immobili	€ 1.820.706,87	€ 1.692.636,46
Beni mobili registrati	€ 24.000,00	€ 24.000,00
TOTALE	€ 15.171.705,51	€ 12.588.912,87

Tali somme, a fronte di un passivo totale pari ad euro 14.162.452,89 (di cui €. 485.432,80 quali crediti prededucibili, €. 2.850.000,00 quali fondi accantonamento / rischi, €. 6.558.106,65 quali crediti privilegiati o ipotecari e €. 4.268.913,44 quali crediti chirografari), avrebbero dovuto soddisfare al 100% i creditori privilegiati e al 63,14% i creditori chirografari (cfr. pag. 161 della proposta), nella presumibile misura indicata nel sottostante prospetto:

NATURA DEL CREDITO	PERCENTUALE DI SODDISFACIMENTO	DI IMPORTO CORRISPOSTO
SPESE GIUSTIZIA E ONERI DI FUNZION.	100%	€ 485.432,80
FONDO RISCHI PASSIVITÀ	100%	€ 1.900.000,00
FONDO RISCHI PASSIVITÀ INDENNITÀ DI QUIESCENZA	100%	€ 330.000,00
FONDO RISCHI PASSIVITÀ POTENZIALI	100%	€ 620.000,00
DEBITI BANCARI		
CREDITI PRIVILEGIATI-IPOTECARI	100%	€ 6.558.106,65
CREDITI CHIROGRAFARI	63,14%	€ 2.695.373,42

L'attivo concordatario previsto, tuttavia, già oggi risulta prospetticamente insufficiente a soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari, così come da accordo.

In primo luogo, è provato documentalmente (v. relazioni Commissario Giudiziale e relazioni periodiche della stessa) che al momento del fallimento della nel novembre 2021, la società aveva accumulato oltre 1.500.000 di debiti per affitti e canoni di locazione scaduti e non pagati. Tali somme, per stessa ammissione della debitrice, devono ritenersi ormai irrecuperabili, stante la conclamata situazione di dissesto della

Parimenti irrecuperabili sono poi le somme che sarebbero state ricavate dalla prosecuzione di tali contratti con la pari ad un totale di euro



1.968.637,32, non essendo mai intervenuto nel corso della procedura alcun accordo per la riduzione dei canoni di affitto stabiliti ante concordato, nonostante fossero in corso trattative in questo senso tra le parti.

L'eventualità che tali somme possano essere in parte recuperate mediante affitto a società terza appare del tutto inverosimile, avendo la stessa ammesso che ogni tentativo di stipulare un affitto transitorio con altri interessati è rimasto senza esiti e deciso, pertanto, di porre in vendita i rami con procedura competitiva. La mancata stipula di tale nuovo accordo, peraltro, lungi dal potersi addebitare alla Curatela, come affermato dalla pare discendere dalla scarsa appetibilità dei beni offerti, trattandosi di supermercati che negli anni hanno visto diminuire il proprio fatturato (nonostante si tratti di uno dei pochi settori che non ha subito alcuna chiusura a causa della pandemia in corso) e che, già nel maggio 2021, la aveva offerto in restituzione, dichiarando di voler recedere dal contratto in corso per impossibilità di sostenerne i costi. Restituzione mai avvenuta proprio per impossibilità della di proseguire personalmente l'attività e di individuare soggetti seriamente interessati al subentro nei contratti di affitto e locazione (il fatto che i canoni di locazione immobiliare accettati da fossero fuori mercato, peraltro, emergeva già dall'integrazione alla proposta di concordato depositata dalla proponente in data 18.1.2019).

Da tali considerazioni, discende la certa impossibilità di recupero di attivo pari ad euro 1.968.637,32.

Parimenti irrecuperabili sono poi le somme che sarebbero astrattamente potute derivare dalla vendita del ramo di azienda di e del terreno di per i quali il liquidatore dott. ha già tentato numerose aste, senza esito.

Ad oggi, il terreno è posto in vendita al prezzo di euro 163.000, a fronte di una stima iniziale di 324.000, con una perdita di attivo sostanzialmente certa di 161.000 euro, mentre il ramo di verrà posto in vendita al prezzo base di 145.150,00 euro con offerta minima di euro 108.862,50, con una diminuzione di circa 135.000 rispetto al previsto.

Inoltre, differentemente da quanto ritenuto dalla debitrice resistente, che ritiene ancora pienamente validi i valori di stima, anche il valore dei rami aziendali posti in vendita (e asseverati per 2.617.672,75 euro) deve ritenersi parzialmente ma irreversibilmente venuto meno.

La stima richiamata dalla e l'asseverazione del dott. invero, erano fondate sull'ipotesi di rami di azienda ceduti in corso di attività, con fatturato crescente nel periodo 2018-2022, ipotesi che non si è mai realizzata ed è ad oggi ormai del tutto irrealizzabile per quanto già detto, con conseguente venir meno di parte dell'attivo ipotizzato dalla cessione dei rami.

L'esito negativo delle sei aste aventi ad oggetto il ramo aziendale di (inattivo dal 2018) fornisce, a parere di questo Tribunale, un attendibile quadro dell'appetibilità di tale tipologia di beni sul mercato odierno, laddove la vendita avesse ad oggetto (come ormai in effetti sarà) solamente rami aziendali inattivi e privi di avviamento.



Si consideri, inoltre, che per due dei sei rami aziendali, quelli siti in _____ e in _____ è stato già intimato lo sfratto per morosità da parte dei proprietari degli immobili, circostanza questa che al momento riduce ulteriormente il valore dei beni da vendersi.

A riprova della scarsa appetibilità dei beni così come offerti, inoltre, non può non considerarsi che anche le offerte nel tempo pervenute alla _____ per l'acquisto dei rami aziendali non solo prevedevano condizioni di locazione degli immobili di gran lunga peggiorative rispetto a quelle promesse dalla _____ (inferiori di almeno 132.000 euro annui sui 372.000 previsti per la _____, ma sono scadute senza alcun riscontro effettivo, pur essendo stata la _____ già nell'aprile e nel settembre 2021, dichiarata dal Giudice Delegato e dal Tribunale libera di effettuare le scelte commerciali ritenute più opportune per il soddisfacimento dei propri creditori (cfr. decreti del 26.4.2021 e del 13.9.2021) e pur avendo avuto offerta la restituzione dei beni aziendali dal 14.1.2022 da parte della Curatela.

Alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi che il valore dei rami aziendali sia ad oggi certamente diminuito, in misura stimabile in via prudenziale non inferiore al 25% del proprio valore attestato (pari ad euro 654.418).

Pertanto, l'attivo da ritenersi ormai non più recuperabile è pari ad euro 2.919.055,32, corrispondente ad oltre il 20% dell'attivo concordatario previsto.

Tale somma supera il totale dei crediti chirografari previsti nella proposta (euro 2.695.373), con conseguente totale impossibilità di soddisfacimento degli stessi.

Da tale constatazione discende la rilevanza di tale inadempimento, ormai certo, non potendosi considerare di scarsa rilevanza il mancato pagamento di tutti i creditori chirografari e di parte dei creditori privilegiati, essendo l'attivo recuperabile ormai ridotto a non più di 9.669.857,55 (pari alla differenza tra la perdita accertata e l'attivo attestato).

Non appare condivisibile, sul punto, l'affermazione della resistente secondo cui *"Ad eccezione delle somme dovute dalla _____ (ragionevolmente azzerate ai fini dell'attivo potenziale del concordato) i potenziali ricavi derivanti dall'esecuzione del concordato ammontano ad € 13.778.143,872"* poiché la società, nell'effettuare tale previsione, prende volutamente a riferimento i valori di stima ritenuti dai propri professionisti anziché quelli asseverati dal dott. Campisi nella relazione ex art. 161, co. 3 l.fall., posti alla base del piano, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla loro eventuale inattendibilità.

Parimenti non attendibile appare la previsione di recupero di 11.091.352,06 ritenuta dalla _____ quale derivante dal valore di attestazione, in quanto numericamente errato per non tenere conto non solo dell'intero venir meno degli affitti e delle locazioni sopra detti (pari ad euro 1.692.636,46 per stessa ammissione della resistente), ma anche delle ulteriori voci di passivo certamente da escludersi relativamente ai beni già messi in vendita senza esito (pari almeno ad ulteriori 300.000 euro).

Si consideri, inoltre, che nel corso della procedura sono sopravvenuti ulteriori debiti, in parte preesistenti e divenuti esigibili solo ora, ed in parte preeducibili, i



quali hanno dunque comportato anche un contemporaneo ed inatteso aggravamento del passivo.

In primo luogo, a seguito del mancato pagamento dell'affitto da parte della la dovrà far fronte ai costi di gestione dei rami aziendali che avrebbero dovuto essere detratti dai ricavi degli affitti, pari ad euro 493.095 in prededuzione, come asseverato dal dott.

Inoltre, il fallimento della e la retrocessione dell'azienda comporteranno l'obbligo per la di restituire alla controparte la somma di euro 93.000 a titolo di deposito cauzionale e il pagamento di euro 157.000 per affitti degli immobili di proprietà di terzi in locazione per l'esercizio dell'attività aziendale.

Infine, la dovrà rispondere solidalmente con la le somme relative ai crediti dei lavoratori esistenti al momento della retrocessione (crediti che la ha indicato come pari almeno ad euro 800.000), i quali non potranno essere integralmente coperti dal fondo rischi appositamente previsto per il TFR pari a minori euro 330.000. Gli stessi, peraltro, sebbene al momento ancora non quantificati, potrebbero includere anche ulteriori voci quali indennità di mancato preavviso e ticket licenziamento, le quali non troverebbero certo copertura nel fondo rischi previsto dall'accordo. Non coglie nel segno invero l'affermazione della secondo cui la cessazione dell'attività da parte della stessa impedirebbe l'applicazione dell'art. 2112 c.c. posto che la giurisprudenza richiamata si riferisce al caso, diverso da quello di specie, in cui i rapporti di lavoro vengano terminati prima del trasferimento dell'azienda (cfr. Cassazione 4598/2015).

Quanto al passivo sopravvenuto, la resistente ha sostenuto che, a fronte di una certa (seppur a proprio avviso ridotta) diminuzione dell'attivo, vi sarebbe una congrua riduzione del passivo derivante da:

- intervenuto pagamento di debiti prededucibili per 98.000 euro con il primo piano di riparto;
- mancata prova da parte di del proprio credito di euro 190.000;
- riduzione del fondo rischi per 880.000 euro per intervenuta prescrizione delle somme presuntivamente dovute ai lavoratori per differenze retributive a seguito dell'accertamento dell'ispettorato del lavoro svolto nel settembre 2017;
- intervenuta compensazione del debito verso con il rispettivo credito maturato per circa 1 milione di euro.

Tali considerazioni sono solo in parte condivisibili.

Invero, sebbene la voce prevista nel fondo rischi relativamente ai debiti legati agli accertamenti ispettivi svolti nel settembre 2017, possa effettivamente ritenersi ridotta di circa 880.000 euro alla luce dell'intervenuta prescrizione dei relativi crediti, non possono ritenersi venute meno le voci di passivo indicate a favore della : della

Con riguardo al credito della Banca, invero, la sola mancata trasmissione degli estratti conto non può comportare una esclusione dell'esistenza del credito stesso,



essendo incontestata l'esistenza di un rapporto tra le parti ed essendo possibile che, prima del termine della procedura, la [redacted] come già fatto da altri istituti, integri la propria documentazione e dimostri l'intera debenza delle somme richieste.

Con riguardo alla [redacted] invece, l'impossibilità di compensazione del credito è già stata oggetto di analisi da parte di questo Collegio e alla stessa si rimanda.

Pertanto, deve considerarsi comunque sopravvenuto un ulteriore passivo di circa 300.000 euro, al netto delle diminuzioni indicate dalla debitrice.

Per quanto detto, non solo l'attivo concordatario deve ritenersi ridotto di 2.900.000 euro circa, ma il passivo ulteriormente incrementato.

Tali circostanze rendono impossibile sin da ora il corretto adempimento del concordato da parte della proponente, anche se la stessa dovesse riuscire, nella migliore delle ipotesi, a vendere tutti i propri beni immobili al valore di stima e a recuperare tutti i residui crediti (peraltro sinora mai recuperati).

Si aggiunga, inoltre, che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, l'inadempimento della [redacted] riguarda sia la proposta (da intendersi come impegno negoziale offerto dal debitore) sia il piano (inteso come modalità di realizzazione della proposta), avendo ormai la [redacted] deciso di discostarsi dall'accordo omologato, ponendo in vendita i rami aziendali prima della scadenza prevista e liquidando sin da ora l'intero patrimonio.

Sebbene l'inadempimento possa riguardare certamente sia le azioni programmate che i risultati da conseguire, e quindi sia il piano che la proposta, a parere del Tribunale, il profilo imprescindibile ai fini della risoluzione del concordato è l'inadempimento alla proposta concordataria.

Il creditore in sede di risoluzione ben potrebbe limitarsi ad eccepire il mancato rispetto della proposta negoziale formulata dal debitore, disinteressandosi del mancato rispetto delle modalità esecutive contenute nel piano, in quanto, l'aperta violazione del piano, di per sé potrebbe non determinare la risoluzione del concordato qualora il debitore fosse comunque in grado di soddisfare i creditori nei termini della proposta.

Nel caso di specie, il mancato rispetto del piano induce a ritenere ancora più fondata la previsione di inadempimento della proposta, avendo ormai la debitrice rinunciato all'incasso delle somme derivanti dall'affitto dei rami aziendali e alla loro valorizzazione in ottica di vendita.

Per tali motivi, il concordato deve dichiararsi risolto per inadempimento di non scarsa importanza da parte della [redacted]

Con riguardo all'istanza di fallimento formulata dalla Curatela [redacted] e dalla Procura in sede, la quale sarebbe stata ammissibile a prescindere dalla risoluzione, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento della resistente.

In primo luogo, sussistono i requisiti di cui all'art. 1, l. fall. per l'assoggettabilità a fallimento dell'impresa, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e avendo la debitrice superato tutte le soglie di cui all'art. 1 l. fall..



Per questi motivi, deve ritenersi pienamente provata l'insolvenza della debitrice e deve esserne dichiarato il fallimento.

Alla luce di quanto detto, ricorrono anche i presupposti per la dichiarazione di fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili.

Diversamente da quanto richiesto dal _____ non appare opportuno nominare il medesimo curatore e delegare il medesimo giudice delegato alla gestione della procedura, poiché le società, alla luce dei crediti e debiti reciproci in parte contestati, appaiono avere interessi in conflitto.

P.Q.M.

visti gli artt. 186, 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,

Dichiara risolto il concordato preventivo della

Dichiara il fallimento della

sede in _____

liquidatore _____

nonché dei soci illimitatamente responsabili:

Delega alla procedura il Giudice, dott.ssa Nicoletta Rusconi;

Nomina curatore il dott. Giuseppe Burgio, il quale provvederà, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 28, u.c., l. fall., in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018;

Ordina al legale rappresentante della impresa fallita di depositare in Cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non già eseguito a norma dell'art. 14 l.fall..

Ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società fallita e alla redazione dell'inventario.

Stabilisce il giorno **7.7.2022 ore 11:00**, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza suddetta, per trasmettere al curatore, secondo le modalità previste dall'art. 92



I.fall., le domande di insinuazione al passivo, rivendica, restituzione, rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono per legge considerate tardive.

Dispone che la Cancelleria provveda a notificare copia integrale della presente sentenza al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. alle altre parti del procedimento prefallimentare e - a mezzo fax - al Curatore.

Autorizza sin d'ora il curatore a norma dell'art. 155 sexies disp. att. c.p.c. ad accedere per il tramite dell'ufficiale giudiziario (art. 155 quater disp. att. c.p.c.) ovvero direttamente se l'ufficiale giudiziario non disponga delle strutture tecnologiche necessarie (art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.) e comunque nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 492 bis c.p.c., alle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e in particolare all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, al pubblico registro automobilistico e alle banche dati degli enti previdenziali, al fine di acquisire tutte le informazioni utili per l'individuazione di beni e di crediti da acquisire all'attivo fallimentare e per la ricostruzione del passivo fallimentare.

Non esistendo, allo stato, nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito ex art. 146, d.p.r. 30.5.2002, n. 115.

Dispone che la presente sentenza venga notificata al fallito, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17 L.Fall.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 10/03/2022.

IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Nicoletta Rusconi

IL PRESIDENTE

dott. Antonio Ali

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.

Sentenza pubblicata in data 14 MAR. 2022

